

N° 3582-22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -  
Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE P.A.

Ud. 03/11/2021 - CC

R.G.N. 10299/2021

Cea 3582  
Rep.

ha pronunciato la seguente

C.O.

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 10299-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente  
domiciliato in (omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta  
e difende;

M

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (omissis);

- *intimata* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G.982/2020  
del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 29/03/2021;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO  
ROSSETTI;

9207  
2

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza.

### FATTI DI CAUSA

1. (omissis) propose opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di euro 4.251,29, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada.

2. Con ordinanza 29 marzo 2021 il Tribunale di Tivoli declinò la propria competenza, in favore di quella del Giudice di pace di Roma.

A fondamento di tale provvedimento il Tribunale ritenne che le opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative scaturente da violazioni del codice della strada devono essere proposte *ratione materiae* innanzi al Giudice di pace, e *ratione loci* dinanzi al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 7 d.lgs. 150/11, e dunque - nel caso di specie - Roma.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza (omissis), fondato su un solo motivo.

Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (omissis) deduce che l'opposizione da lui proposta si fondava sul presupposto che la cartella esattoriale gli era stata notificata in modo irregolare (per l'esattezza, con messaggio *proveniente* da un indirizzo PEC "*non inserito nei pubblici elenchi*"); che di conseguenza essa andava qualificata come opposizione

agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; che competente a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi è, *ratione materiae*, il Tribunale; e *ratione loci* il giudice del luogo ove è stato eletto domicilio nell'atto di precetto o, in mancanza, quello del luogo di residenza del trasgressore, e quindi <sup>(omissis)</sup>.

2. Il ricorso è fondato.

L'odierno ricorrente nell'atto di opposizione aveva prospettato unicamente vizi formali della cartella esattoriale.

La competenza a conoscere dell'opposizione da lui proposta andava perciò individuata in base ai criteri ordinari dettati dalla legge in materia di opposizioni all'esecuzione, e dunque:

a) *ratione materiae*, la competenza spettava al Tribunale e non al Giudice di pace, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20.3.2007);

b) *ratione loci*, la competenza spettava al giudice del luogo dove era stata notificata la cartella, ex artt. 27 e 480, comma terzo, c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011, Rv. 617740 - 01).

Va, conseguentemente, dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

#### **P.q.m.**


- ) dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli;
- ) condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione in favore di <sup>(omissis)</sup> delle spese del presente regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per

spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,  
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione  
civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021.

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



Depositata in Cancelleria

Oggi.

- 4 FEB 2022



Il Funzionario  
*Patrizia Cio*